



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



LIBERE DALLA VIOLENZA



COME
PREVENIRE
E CONTRASTARE
ABUSI E
MALTRATTAMENTI
SULLE DONNE

A cura di:
Avv. Silvia Belloni e Dott. Fabio Roia

*"Ma da queste profonde
ferite usciranno
farfalle libere."*

da Farfalle Libere, Alda Merini

Indice

- 5 Introduzione

- 6 La legge c.d. sul Codice Rosso (L.19 luglio 2019 n.69)

- 8 I maltrattamenti contro familiari e conviventi

- 10 Gli atti persecutori

- 13 La violenza sessuale

- 16 Le misure di allontanamento dell'aggressore in ambito civile e penale

- 17 Ordini di protezione contro gli abusi familiari

- 19 La nuova tutela della vittima vulnerabile: informazioni e diritti

- 21 Il permesso di soggiorno

- 22 La possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro

- 22 Indennizzo vittime dei reati violenti

- 23 Appendice normativa

INTRODUZIONE

Secondo la Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento con legge 27/6/2013, n. 77) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere (cioè diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato) che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti.

La Convenzione riconosce la violenza contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e come uno dei meccanismi sociali cruciali per mantenere le donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini; il fenomeno deve quindi essere letto e contrastato in una dimensione sociale. Occorre, dunque, lavorare innanzitutto in termini di prevenzione, con un approccio complesso e con la necessità di un'azione coordinata. Lavorare in rete significa raccordare e costituire relazioni fra i diversi soggetti che operano sul territorio per combattere la violenza sulle donne, sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure e protocolli operativi di intervento, sempre dotati di flessibilità adeguata al caso concreto, che permettano azioni efficaci e integrate.

A formare e animare la rete concorrono anche **avvocate e avvocati**, e **magistrate e magistrati**, che devono essere specializzate/i sul fenomeno, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità di rapportarsi con le vittime.

Entrambe questi elementi sono necessari per muoversi fra le molteplici forme di violenza contro le donne diversificate e pervasive.

Ogni donna che subisce violenza deve poter uscire da tale situazione, con i più efficaci supporti, anche grazie alla conoscenza dei diritti che può esercitare. La normativa oggi offre precisi strumenti di prevenzione e di tutela delle vittime.

Per queste ragioni, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha un protocollo di Intesa con Regione Lombardia per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire assistenza legale alle vittime di abusi.

Il Tribunale di Milano, presente al *Tavolo regionale permanente contro la violenza sulle donne*, ha collaborato a questo progetto per migliorare la professionalità e capacità di interazione nell'intervento.

“LA LEGGE C.D. SUL CODICE ROSSO”

La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, in vigore dal 9 agosto 2020, innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale.

PROCEDURA

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno *sprint* per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Inoltre:

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa. Tale attività può essere omessa, seconda la maggiore prassi applicativa, soltanto qualora la denuncia della persona offesa sia esaustiva sia sul piano della narrazione che su quello della individuazione di elementi di validazione del racconto;
- gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE

È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione anche sulla base di un quadro probatorio semplice indiziario.

NUOVI REATI

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. **revenge porn**), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.
- il **reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, definito dalla letteratura "omicidio di identità", sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;
- il **reato di costrizione o induzione al matrimonio**, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. Tale fattispecie si rileva però inefficace sul piano di una tutela immediata perché non consente la possibilità di procedere all'arresto in flagranza dell'agente nemmeno nell'ipotesi facoltativa.

SANZIONI

Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7;
- lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi;
- la violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

TERMINI E AGGRAVANTI

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

I MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

L'articolo 572 del Codice Penale, che rappresenta la norma base di riferimento per contrastare e reprimere la violenza domestica, punisce chiunque maltratti una persona della sua famiglia, o sua convivente o sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. Il reato estende la sua portata anche al di fuori del nucleo familiare e riguarda tutte le relazioni tra vittima e agente caratterizzate da un rapporto stabile di affidamento e solidarietà (per esempio datore di lavoro e lavoratrice in imprese medio-piccole, docente e studentessa).

La caratteristica qualificante del delitto è stata definita dalla giurisprudenza come *«sottoposizione della vittima ad un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, a una serie di sofferenze fisiche o morali le quali costituiscono una fonte di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita»*. Poiché siamo in presenza di un reato abituale, che richiede cioè la realizzazione di più atti di aggressione, con una condotta non definita, rientrano nel concetto di maltrattamento una serie di attività di vessazione di qualsiasi contenuto o tipologia, che possono variare dalla violenza fisica, a quella psicologica, a quella economica (come gestire le uscite patrimoniali della parte lesa) o anche a condotte che di per sé non costituiscono reato, quali gli atti di denigrazione, di controllo e di sistematica demolizione dell'autostima.

Il reato di maltrattamento comprende anche comportamenti omissivi, normalmente caratterizzati da una deliberata indifferenza e trascuratezza da parte dell'agente verso i bisogni affettivi ed esistenziali della vittima.

La condotta oppressiva deve essere **reiterata per un tempo apprezzabile**.

Accade spesso che le condotte maltrattanti vengano intervallate con periodi di riavvicinamento e apparente serenità familiare, per poi riprendere il loro corso denigratorio e aggressivo. **I periodi di tranquillità sono compatibili con la sussistenza del reato.**

Sul piano dell'approccio psicologico da parte dell'aggressore (elemento soggettivo del reato, dolo generico), l'agente deve evidenziare la volontà di realizzare una condotta oppressiva e prevaricatrice di tipo programmatico (c.d. dolo programmatico) nei confronti della vittima.

La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, che, nell'ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha **inasprito** il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze **aggravanti**. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all'ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona **offesa** dal reato.

La pena prevista per il reato base, dopo la novella legislativa è la reclusione da 3 a 7 anni.

Detta pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se, dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

L'inasprimento del quadro sanzionatorio ha causato, nelle ipotesi sopra richiamate, uno spostamento di competenza poco funzionale dal Tribunale in composizione monocratica al Tribunale in composizione collegiale.

Il realizzarsi di eventi ulteriori aggrava la sanzione del delitto di maltrattamenti e rende applicabile a titolo di concorso anche il reato di lesioni o di omicidio; in tal caso, il delitto di maltrattamenti è "aggravato dall'evento" e l'evento specifico ulteriormente realizzatosi è posto a carico dell'agente a titolo di responsabilità oggettiva. Tale principio è previsto dall'art. 42 c.p. ("Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità oggettiva"), il cui III comma prevede che "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

La crescente attenzione riservata, non solo in ambito giuridico, al fenomeno della **violenza assistita** si è tradotta in un suo esplicito riconoscimento normativo da parte del legislatore penale, prima con la **l. n. 119 del 2013** (legge sulla violenza di genere) e poi con la **l. n. 69 del 2019** (c.d. codice rosso).

La legge del 2019, in particolare, è intervenuta sulla formulazione dell'art. 572 c.p.. Lo scopo è chiaramente quello di razionalizzare il quadro normativo di riferimento. Con la riforma del Codice Rosso, il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. Si parla

di **violenza assistita** quando la condotta maltrattante è realizzata in presenza di soggetti minorenni. La giurisprudenza ci dice che *«integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e inconsapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed essenziali della prole»*. Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come non sia necessario che il minore assista ad episodi di violenza essendo sufficiente un quadro familiare violento all'interno del quale lo stesso possa percepire l'alterazione dei rapporti relazionali.

Gli altri riferimenti di pena prevedono la possibilità di intervenire con **strumenti di tutela della vittima particolarmente incisivi**. È obbligatorio l'arresto in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria e possono essere applicate tutte le misure coercitive previste dal codice di procedura penale (dall'allontanamento dalla casa familiare alla custodia in carcere). Il semplice titolo del reato consente, poi, nel processo penale, di assumere la testimonianza della vittima già durante la fase delle indagini (incidente probatorio) e con particolari modalità di protezione: presenza di un esperto durante l'audizione, utilizzo di un paravento o di uno specchio unidirezionale per evitare contatti visivi fra la parte lesa e l'imputato.

Il **reato è procedibile d'ufficio**. Ciò significa che in presenza di un comportamento violento prolungato sussiste un obbligo di denuncia da parte degli operatori che rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio (medici ospedalieri e di medicina generale, assistenti sociali, operatori dei consultori pubblici, insegnanti, ma non operatrici dei centri antiviolenza non collocati in presidi pubblici le quali vengono considerate soltanto esercenti un servizio di pubblico di necessità come tali non soggetti ad un obbligo di denuncia) e che la volontà della parte lesa, una volta attivato lo strumento penale, diventa indifferente sul piano del prosieguo dell'azione.

GLI ATTI PERSECUTORI

Il reato di stalking rubricato come "atti persecutori" è disciplinato dall'art. 612-bis c.p., introdotto con D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009) nel Titolo XII (Delitti contro la persona), nella Sezione III dedicata ai delitti contro la libertà morale. La norma dopo la sua entrata in vigore è stata modificata dal D.L. 93/2013, convertito in L. 119/2013, e dalla recente L. 69/2019 (il c.d. Codice rosso). Dall'inglese to stalk, letteralmente "fare la posta", è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all'art. 612-bis c.p., il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte

reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Elemento costitutivo, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un "perdurante e grave stato di ansia o di paura", a ingenerare un "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva" ovvero a costringerla ad alterare le "proprie abitudini di vita".

È un reato abituale per la cui configurazione è necessaria: **la reiterazione delle condotte**. Il concetto di "reiterazione" chiarisce in modo univoco che sono sufficienti anche due condotte di minacce o molestia ai fini della configurazione del reato (Cass. n. 45648/2013). Le medesime condotte devono essere idonee a cagionare uno dei tre eventi previsti in modo alternativo dalla norma incriminatrice. Pertanto, è necessaria la presenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti procurati alla vita privata della vittima. Giova sottolineare che le condotte di minacce o molestie da parte dello stalker nei confronti della vittima possano concretizzarsi secondo modalità differenti: pedinamenti, appuntamenti, minacce, telefonate o sms e in alcuni casi anche in aggressioni di natura fisica.

Il "perdurante e grave stato di ansia e di paura" e il "fondato timore per l'incolumità", sono eventi che concernono la sfera psicologica ed emotiva; pertanto, determinano sintomi e segni di destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, che possono essere verificati tramite un raffronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dello stalker. Con "abitudini di vita", invece, il legislatore rinvia al complesso di comportamenti che una persona generalmente ha all'interno dell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito degli atti persecutori. Infine, per quanto concerne gli elementi del reato, l'elemento soggettivo è identificabile nel dolo generico (Cass. n. 20993/2012), ossia nella volontà da parte del persecutore di porre in essere condotte di minacce e molestie, essendo consapevole che le stesse siano idonee a produrre almeno uno degli eventi descritti dalla norma (Corte Cost. n. 172/2014). La legge n. 69/2019, apportando modifiche al Codice Penale e al Codice di procedura penale, ha riconosciuto una tutela maggiore a tutti coloro che sono vittime di reati di violenza domestica e di genere. Attualmente il reato di cui all'art. 612-bis c.p. è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi: il limite minimo ed il limite massimo delle sanzioni sono stati inaspriti proprio con la L. 69/2019, in quanto precedentemente era prevista una reclusione da 6 mesi a 5 anni. Inoltre, il Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima che subisce atti di violenza, prevede la misu-

ra cautelare del divieto di avvicinamento dello stalker nei luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché la possibilità per il giudice di poter assicurare il rispetto della misura coercitiva tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, quale ad esempio il braccialetto elettronico

Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro il termine di 6 mesi dall'ultimo atto che determina uno degli eventi previsti dalla norma.

La remissione può essere solo processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è commesso con minacce reiterate nelle modalità di cui all'art. 612, secondo comma, c.p.. La querela può essere ritirata solo in fase processuale, in modo tale che il giudice possa comprendere direttamente i motivi che spingono il/la querelante ad optare per la remissione della stessa. In tal modo si cerca di tutelare la vittima che ritira la querela per stalking a seguito di ulteriori e rinnovate violenze effettuate da parte del suo persecutore.

Il reato è procedibile d'ufficio nei casi in cui:

- Il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con le disabilità indicate dall'art. 3 l. 104/1992;
- Il fatto è connesso con un altro delitto, per il quale si può procedere d'ufficio;
- Il soggetto viene ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009.

In quest'ultimo caso, fino a quando non viene presentata la querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., la persona offesa può effettuare dinanzi al Questore la richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il Questore, ottenute le necessarie informazioni dalle autorità investigative ed ascoltate le persone informate sui fatti, se ritiene che l'istanza della vittima sia fondata, procede con l'ammonimento orale dello stalker, il quale viene diffidato dal proseguire le condotte sin ora perpetrate nei confronti della vittima ed è invitato ad adottare comportamenti conformi rispetto a quanto previsto dalla legge. Tale procedura mira a far desistere lo stalker dalle attività persecutorie attraverso un invito allo stesso rivolto, attraverso le autorità di pubblica sicurezza, a desistere dalle attività persecutorie e ad interrompere ogni interferenza perpetrata nella vita del richiedente. L'ammonimento deve avere forma orale e deve essere motivato, a pena di illegittimità (cfr. e di ogni passaggio della procedura deve essere redatto processo verbale, con copie rilasciate sia al richiedente che all'ammonito. Dalla procedura di ammonimento derivano conseguenze importanti sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del soggetto ammonito: oltre a possibili sospensioni delle autorizzazioni per la detenzione di armi e munizioni, laddove il soggetto non ottemperi all'invito formulato dall'autorità e insista nel perpetrare le proprie condotte persecutorie, andrà incontro, in caso di condanna per il reato ex art. 612-bis c.p., ad un aumento della pena e il delitto diventerà procedibile d'ufficio.

LA VIOLENZA SESSUALE

La legge 66/1996 ha ridisegnato la materia della violenza sessuale, inquadrandola nell'ambito dei "delitti contro la persona". Precedentemente era inquadrata nei "reati contro la moralità pubblica e il buon costume". L'attuale formulazione dell'articolo 609-bis c.p., nel nucleo base di riferimento, corrisponde alla volontà di introdurre la concezione unitaria di atto sessuale e di valorizzare sempre il consenso alla consumazione dell'attività sessuale.

L'ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dalla legge di cui al numero 69/2019.

La legge numero 69 del 2019 interviene, così, su tutti reati sessuali. Interviene da un lato inasprendo le pene, per l'ipotesi-base e per le aggravanti speciali, dall'altro ampliando dei casi di procedibilità d'ufficio e **raddoppio del termine per proporre la querela**.

I reati di violenza sessuale sono disciplinati dagli **artt. 609-bis e seguenti del codice penale**.

La pena per il reato di violenza sessuale, in virtù delle modifiche apportate dalla legge "codice rosso" è quella della reclusione da sei a dodici anni. Prima di tali modifiche, la pena era quella della reclusione da cinque a dieci anni.

Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenni: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.

L'articolo 609-ter c.p. prevede delle circostanze al ricorrere delle quali la pena prevista in generale per la violenza sessuale è aggravata.

Intervenendo sull'art. 609-ter del codice penale, che disciplina le **aggravanti della violenza sessuale**, la legge:

- sostituisce la **pena della reclusione** da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'articolo 609-bis;
- prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);
- rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.

Per la **violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni** la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) passa da 12 a 24 anni; per la violenza nei **confronti dei minori da 10 a 14 anni** la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, al posto dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la **violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni** la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori). Nel dettaglio la pena è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è ulteriormente aggravata, con un aumento della metà, se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto anni 14. La pena è aumentata se i fatti di cui all'art. 609bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Per compiere violenza sessuale l'agente dovrà realizzare una condotta di violenza fisica in senso stretto, di intimidazione psicologica, minaccia o violenza morale, che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, oppure abusare di una posizione di dominio nella relazione che annulli la validità del consenso all'atto da parte della vittima.

La nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è quindi limitata all'esplorazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto idoneo a limitare la libertà sessuale del soggetto passivo così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. Vi è anche violenza sessuale (c.d. per induzione) quando l'aggressore sfrutta le condizioni di menomazione (sonno, stato di ubriachezza) della vittima al fine di accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta a un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.

È stata così abolita la vecchia distinzione tra “violenza carnale”, che comportava penetrazione tra agente e vittima, e “atti di libidine”, in ottemperanza a un concetto unitario di atto sessuale. **Costituiscono quindi atti di violenza sessuale tutte quelle condotte che riguardano contatti con zone del corpo note come erogene e non solo quelle che sono indirizzate agli organi genitali.**

L'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale e di invadere la sfera sessuale della vittima senza il suo consenso, e ciò a prescindere dal fine propositosi dal soggetto attivo (di gioco, di concupiscenza, di mera violenza fisica o di umiliazione morale) che risulta dunque come irrilevante.

Si considera violenza sessuale tanto quella diretta a una persona estranea quanto, ovviamente, quella diretta nei confronti del partner. Spesso il reato di violenza sessuale nella coppia si accompagna a quello di maltrattamenti: l'agente in un clima di sopraffazione e umiliazione della compagna la costringe anche a subire rapporti sessuali indesiderati. Tale forma di violenza sessuale (agita da persona conosciuta) spesso viene taciuta dalla vittima per vergogna e per le caratteristiche di prevaricazione e controllo totale che la caratterizzano. L'assenza del consenso alla consumazione dell'atto può derivare anche dalla paura di essere maltrattata durante lo stesso.

La legge numero 69 del 2019 interviene, così, sulle fattispecie aventi matrice di aggressione sessuale, da un lato inasprendo le pene, per l'ipotesi-base e per le aggravanti speciali, dall'altro ampliando dei casi di procedibilità d'ufficio e **raddoppio del termine per proporre la querela.**

Viene così modificato l'art 609-bis dedicato alla **violenza sessuale**. Oggi, il reato punisce con la **reclusione da 6 a 12 anni** (prima la pena andava da 5 a 10 anni) chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

I riferimenti edittali di pena e il solo titolo di reato prevedono la possibilità di intervenire con strumenti di tutela della vittima particolarmente incisivi. La polizia giudiziaria ha l'obbligo di arresto in flagranza di reato, e possono essere applicate tutte le misure coercitive previste dal codice di procedura penale. È possibile poi assumere la testimonianza della vittima già durante la fase delle indagini (incidente probatorio) e con particolari modalità di protezione: presenza di un esperto richiesto dalla donna o dal/la sua/o patrocinante durante l'audizione, utilizzo di un paravento o di uno specchio unidirezionale per evitare contatti visivi fra la parte lesa e l'imputato.

LE MISURE DI ALLONTANAMENTO DELL'AGGRESSORE IN AMBITO CIVILE E PENALE

È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione. L'art. 4 della Legge n. 69 del 2019 (c.d. **Codice rosso**), entrata in vigore nel nostro ordinamento il 9 agosto 2019, ha introdotto all'interno del Codice penale una nuova figura di reato, prevista dall'art. **387-bis c.p.**, che così recita: "*Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni***".

L'art. **387-bis c.p.**, come detto, sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure coercitive non detentive di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., oltre che dell'ordine impartito ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p. Quanto all'**elemento soggettivo del reato**, si può correttamente identificare nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà del soggetto agente di violare i provvedimenti cui è legalmente sottoposto. Sotto il profilo volitivo, dunque, il reato di cui all'art. 387-bis c.p. risulta integrato nel momento in cui gli obblighi e i divieti sono violati dall'indagato/imputato a cui è stata notificata l'ordinanza cautelare che dispone la misura e permane fino a quando essa non cessa di avere effetti.

Allontanamento dalla casa familiare

La prima misura cautelare a cui l'art. 387-bis c.p. rinvia è costituita dall'**allontanamento dalla casa familiare**, prevista dall'art. **282-bis c.p.p.** Essa impone all'imputato/indagato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro, e comunque di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Infine, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Questa misura cautelare è prevista dall'art. 282-ter c.p.p. e viene tipicamente applicata – ove ne ricorrano i presupposti – nei confronti di chi è indagato/imputato

per il reato di stalking; essa si caratterizza per il divieto di frequentare determinati **luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa** ovvero di mantenere una determinata **distanza** da tali luoghi o **dalla persona offesa**. Nel caso in cui sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone conviventi o comunque legate da relazione affettiva con questa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi appena indicati sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Si tratta di una **misura precautelare**, anche l'**art. 384-bis c.p.p.** che si applica nei confronti di chi è colto in flagranza di alcuni delitti tassativamente individuati (violenza sessuale, violenza sessuale a danno di minori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale di gruppo, minaccia aggravata, stalking, ed altri), gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'**allontanamento urgente dalla casa familiare** con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; oltre al requisito della flagranza, la norma richiede la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la reiterazione delle condotte integranti i reati sopra menzionati possano comportare un grave ed attuale pericolo per la **vita o per l'integrità fisica o psichica della persona offesa**.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

LA TUTELA CIVILE

La legge 154/2001 ha introdotto nel codice civile il titolo IX bis dedicato agli «*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*» disciplinati dagli articoli 342-bis (ordini di protezione contro gli abusi familiari) e **342-ter c.c. (contenuto degli ordini di protezione)**.

L'istituto di tutela presuppone situazioni gravi di pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà, dovute alla condotta di un coniuge o di un convivente contro un altro componente del nucleo familiare. In tale ipotesi la parte lesa potrà rivolgersi al giudice civile per ottenere un ordine di protezione.

L'istituto deve ritenersi alternativo a quello tipico penale e con esso non interferente in quanto può essere applicato anche in presenza di fatti che costruiscano reati procedibili d'ufficio.

Gli ordini di protezione si dividono in due categorie: l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole; l'ordine di allontanamento dalla casa familiare qualificato dal divieto di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della vittima e dei congiunti o di altre

persone o in prossimità dei luoghi di istruzione dei/le figli/e, nonché dall'ordine di pagamento periodico di un assegno con prescrizione di versamento diretto da parte del datore di lavoro (provvedimento di carattere eventuale).

Fra i precetti che il giudice può adottare, la legge 154/2001 comprende «*l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti*». Tuttavia, tale disposizione è stata superata dalla Convenzione di Istanbul, all'art. 48, «*Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie*», comma 1, che recita: «*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione*». Tale divieto è stato ribadito all'art. 3, c. 2 e all'art. 10, c. 2 dell'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 sui requisiti minimi di funzionamento dei centri anti violenza e delle case rifugio.

Le avvocate e gli avvocati che assistono, anche a titolo di gratuito patrocinio, le donne vittime di violenza hanno quindi l'obbligo di astenersi dall'indirizzare le assistite verso i citati «metodi alternativi di risoluzione del conflitto» e di opporsi all'eventuale adozione di tali metodi in sede giudiziaria.

La durata dell'ordine di protezione, inizialmente prevista in sei mesi, è stata portata a un anno dall'art. 10 del D.L. 11/2009 convertito con modificazione nella legge 38/2009.

La polizia giudiziaria «*previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica*» ha facoltà di disporre «*[...] l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa di chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 570, 571, 582 procedibili d'ufficio o aggravate, 600-bis, ter, quater, 609-bis, ter, quater, quinquies, octies, 612-bis c.p., ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*».

Le misure coercitive, tutte applicabili ai reati che riguardano la violenza domestica, presuppongono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del rischio di reiterazione del reato. A seconda delle diverse esigenze di tutela della vittima il giudice, su richiesta del pubblico ministero (il difensore della persona offesa ha solo il potere di sollecitare la richiesta), può applicare una delle misure previste dagli articoli 281-286 del codice di procedura penale.

Procedendo in ordine crescente di gravità si ricordano: il divieto di espatrio (art. 281), l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter), il divieto e l'obbligo di dimora (art. 282-ter), gli arresti domiciliari (art. 284), la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura (artt. 285, 286).

Il pubblico ministero e il giudice dovranno, effettuando una adeguata valutazione del rischio di reiterazione del comportamento, individuare la misura più adatta a mettere in sicurezza la vittima, operazione quest'ultima non sempre facile per la difficoltà di analizzare la figura dell'aggressore.

Si ricorda poi, parallelamente a quanto previsto per il reato di atti persecutori (art. 8 legge 38/2009), la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ammonizione da parte del Questore per il reato di lesioni lievi che costituisce normalmente un atteggiamento "sentinella" tipico della violenza domestica. Occorre segnalare, fra le buone pratiche esistenti, l'adozione da parte della Questura di Milano del c.d. protocollo Zeus che prevede la possibilità, fra le prescrizioni tipiche dell'atto amministrativo dell'ammonizione, di invitare il soggetto destinatario a seguire un percorso trattamentale – finalizzato alla presa di coscienza del disvalore degli atti violenti posti in essere – presso centri specializzati fra i quali si segnala il C.P.I.M. di Milano.

LA NUOVA TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE: INFORMAZIONI E DIRITTI

Il D.Lgs. 212/2015, attuativo della direttiva europea 2012/29/UE, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha introdotto, volendo assicurare particolari cautele sul piano del processo, il concetto di "vittima vulnerabile".

Ai sensi dell'art. 90-quater del codice di procedura penale la condizione di particolare vulnerabilità di una parte lesa, che necessariamente deve essere definita dall'autorità procedente (polizia giudiziaria, pubblico ministero o giudice) si desume dalle:

- * **condizioni soggettive**, quali l'età, lo stato di infermità o di deficienza psichica, se la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente, o economicamente dipendente dall'autore del reato (è il caso tipico della donna vittima di violenza domestica);
- * **condizioni oggettive**, quali il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede come l'uso della violenza alla persona, l'odio razziale, la riconducibilità a settori di criminalità organizzata, il terrorismo e la tratta.

La vittima vulnerabile vanta un nuovo diritto, quello di conoscere, fin dal primo momento, diverse informazioni riguardanti il procedimento penale.

Il catalogo delle comunicazioni riguarda:

- a) **gli istituti processuali**: le modalità di presentazione degli atti (denuncia/querela), lo stato del procedimento, la richiesta di archiviazione, l'assistenza legale anche gratuita, la traduzione degli atti del procedimento per le persone che non conoscono la lingua italiana e vogliono rendere dichiarazioni, le misure di protezione esistenti a tutela della vittima, le modalità di risarcimento del danno, la remissione di querela e la mediazione (per quest'ultima si richiama il

divieto di applicazione ai casi di violenza di genere di cui al citato art. 48 della Convenzione di Istanbul), le sue facoltà in caso di processi sospesi per richiesta di messa alla prova o qualora venga avanzata richiesta di non punibilità per irrilevanza penale del fatto

a.1) nell'ambito del diritto all'assistenza legale gratuita bisogna ricordare che già le leggi 66/1996 e 119/2013 avevano introdotto la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per le parti lese, anche maggiorenti, nei delitti, fra gli altri, di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking, indipendentemente dai limiti di reddito prodotto

- b) informazioni riguardanti la situazione personale** e giuridica della persona offesa, che consistono nell'illustrazione dei diritti riconosciuti qualora essa si trovi in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti, la presenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio
- c) il diritto all'informazione sullo status detentivo dell'aggressore** in caso di delitti commessi con violenza alla persona. In tali situazioni occorre che la parte lesa ne faccia esplicita richiesta in modo che il giudice sia obbligato a comunicarle lo stato di mutazione della detenzione. Qualora non vi sia tale richiesta l'obbligo infatti sorgerà soltanto in caso di evasione dell'indagato o di sottrazione alla misura dell'internamento.

In ogni caso l'art. 299 del codice processuale penale prevede che la parte lesa, tramite il suo difensore, debba sempre essere avvisata in caso di richiesta di modifica delle misure cautelari personali avanzata dall'aggressore.

La nuova legge ha poi introdotto delle misure che tendono a tutelare la vittima vulnerabile nel processo penale. Sono di fondamentale importanza la possibilità di farsi assistere da un esperto durante le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero; il diritto a essere sentita come testimone durante la fase delle indagini con lo strumento dell'incidente probatorio; la facoltà di richiedere, a protezione della testimonianza, l'utilizzazione di strumenti idonei ad evitare contatti visivi con l'imputato (paravento, specchio unidirezionale).

Il nuovo art.90-ter c.p.p. modificato e aggiornato dalla Legge n.69/2019.

L'art. 15 della legge n. 69 del 2019 ha modificato diverse disposizioni del codice di rito, modificando il sistema delle comunicazioni dei provvedimenti relativi ai delitti con violenza alla persona al fine di consentire una più ampia informazione della persona offesa e del suo difensore.

All'art. 90-ter cod. proc. pen. è stato inserito un nuovo comma 1bis per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione,

di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.

L'art. 90-ter cod. proc. pen., intitolato "Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione", è stato introdotto dal d. lgs. n. 212 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/29/UE.

Il presupposto che permette di attivare l'obbligo di informazione, dunque, è una richiesta della persona offesa.

L'oggetto della comunicazione è rappresentato dai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva; vanno altresì comunicate l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, situazioni che ricorrono quando è lo stesso imputato o indagato che si è sottratto al regime detentivo.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'art. 4 della legge 119/2013, che ha inserito nel testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) l'apposita norma di cui all'art. 18-bis, prevede che il Questore – con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria o su proposta di questa ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, e cioè il **permesso per motivi umanitari** – rilasci il permesso per **consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza quando siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità.**

Il permesso viene rilasciato solo quando, nel corso di indagini o di procedimenti per i reati di lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, mutilazioni genitali, sequestro di persona o comunque reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, commessi sul territorio nazionale nell'ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di una straniera ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.

Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati.

Bisogna altresì ricordare come sia possibile procedere alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione sul piano amministrativo per lo straniero condannato anche con sentenza non definitiva, persino nelle ipotesi di patteggiamento, per i reati di cui agli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi art. 380 c.p.p..

LA POSSIBILITÀ DI ASSENTARSI DAL LUOGO DI LAVORO

Il D.Lgs. 80/2015 «*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 art. 24*» ha introdotto la possibilità per le donne vittime di violenza che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, di assentarsi dal luogo di lavoro mantenendo tutti i diritti derivanti dal rapporto in essere.

In particolare le lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato sia del pubblico, potranno richiedere un'astensione retribuita per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa per motivi legati al percorso di protezione.

La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco di tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa.

Le lavoratrici vittime di violenza potranno, inoltre, richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove i posti a tempo parziale siano disponibili in organico.

Il part-time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full-time su richiesta della lavoratrice.

La circolare n. 65 del 15/4/2016 dell'INPS ha dato concreta attuazione alla disposizione normativa predisponendo istruzioni operative e contabili per potere usufruire dei benefici.

INDENNIZZO VITTIME DEI REATI VIOLENTI

D.M. 22 novembre 2019 e L. 29 febbraio 2020 n. 8

Dopo anni di dibattiti e plurime condanne dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, finalmente il legislatore italiano è intervenuto al fine di porre rimedio all'inadeguatezza degli indennizzi originariamente previsti a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Occorre premettere però che la categoria concettuale dell'indennizzo si differenzia da quella del risarcimento del danno rappresentando la prima una sorta di ristoro concesso dallo Stato in caso di impossibilità da parte della vittima di vedere riconosciuto il proprio danno sofferto a causa dell'insolvenza dell'autore del reato.

Con il D.M. del Ministero degli Interni del 22 novembre 2019 (G.U. 23.01.2020), sono stati rideterminati gli importi degli indennizzi a favore delle vittime di reati violenti prevedendo un indennizzo di euro 50.000 in caso di omicidio, che aumenta a euro 60.000 a favore dei figli in caso di omicidio del genitore commesso dal coniuge di quest'ultimo – anche se separato o divorziato – o da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa e indennizzi di euro 25.000 per le vittime di violenza sessuale, di lesioni personali gravissime nonché per le vittime del neo introdotto delitto di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al

viso". Tali indennizzi peraltro possono essere incrementati fino ad importo massimo di euro 10.000 a titolo rimborso di spese mediche e di assistenza purché documentate; rimborso spese che invece è determinato nella misura massima di euro 15.000 nei casi di reati intenzionali violenti diversi da quelli appena menzionanti e quindi per quelle vittime di reati per i quali non è previsto un vero e proprio indennizzo. Il suddetto intervento normativo ha tra l'altro previsto per le vittime che hanno già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo secondo i criteri previgenti la possibilità di richiedere la rideterminazione dell'importo dell'indennizzo secondo i nuovi criteri. Inoltre, ai fini della presentazione delle domande di indennizzo non ancora proposte nonché di quelle per la rideterminazione degli indennizzi già liquidati, il legislatore con la legge n. 8 del 29 febbraio 2020 è intervenuto riaprendo e prorogando i termini fino al 31 dicembre 2020.

APPENDICE NORMATIVA

Si ricordano, fra gli interventi più significativi:

- * *Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*, entrata in vigore il 3 settembre 1981, specificatamente rivolta all'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne.
- * *Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 20 dicembre 1993 che propone una nozione di violenza che considera condotte riferibili alla sfera pubblica, privata e anche a quelle circostanze in cui il non intervento dello Stato lascia impunte tali condotte.
- * Quarta Conferenza mondiale di Pechino tenutasi nel 1995 la quale ha identificato dodici ambiti che costituiscono ostacoli alla promozione delle donne e che quindi devono essere oggetto di azioni specifiche ovvero le donne e la povertà; l'istruzione e la formazione delle donne; le donne e la salute; la violenza contro le donne; le donne e i conflitti armati; le donne e l'economia; le donne, il potere e il processo decisionale; i meccanismi istituzionali per la promozione delle donne; i diritti umani delle donne; le donne e i mass-media; le donne e l'ambiente, e, infine, le giovani donne.
- * Raccomandazione del 30 aprile 2002 (Rec 2002/5) del Consiglio d'Europa in tema di «*Protezione delle donne dalla violenza*».
- * *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, nota come Convenzione di Istanbul, per il nome della città dove è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013 n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 dopo l'adesione dell'ultimo Stato.

SUL PIANO DELLA LEGISLAZIONE INTERNA:

- * La legge 15 febbraio 1996 n. 66 intitolata «*Norme contro la violenza sessuale*» che ha ricollocato le fattispecie penali nel titolo XII del codice penale che tutela il bene giuridico della persona riconoscendo la libertà sessuale come bene afferente esclusivamente al patrimonio morale del soggetto ed eliminando tutte le categorie dei

relativi reati come orientate alla anacronistica offesa alla morale pubblica e al buon costume

- * La legge 4 aprile 2001 n. 154 in tema di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, che ha introdotto in ambito civile misure giudiziarie provvisorie, rapide ed efficaci, che portino all'allontanamento dalla dimora coniugale dell'autore del comportamento violento
- * Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*» convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009
- * Decreto legge 14 agosto 2013 n.93 convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n.119, che costituisce il testo normativo base per fronteggiare sul piano preventivo e repressivo il fenomeno della violenza domestica
- * Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha introdotto il diritto alla conoscenza per quanto riguarda le diverse informazioni, connesse al procedimento penale in essere, fin dal primo contatto con l'autorità procedente
- * Legge 11 gennaio 2018 n. 4 che introduce una disciplina specifica in favore degli orfani per crimini domestici
- * DPCM 24 novembre 2017 in materia di Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e ospedaliere in tema di assistenza alle donne vittima di violenza
- * Legge 19 luglio 2019 n. 69 c.d. sul codice rosso recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"
- * D.M. 22 novembre 2019 Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
- * L. 28 febbraio 2020 n. 8, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

LA NORMATIVA E GLI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE:

- * Legge Regione Lombardia 26 giugno 2012 n. 11 in tema di «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*»
- * Approvato con la deliberazione n. 999 del 25 febbraio 2020, il «*Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023*» si è posto come obiettivo principale quello di sviluppare e consolidare un modello integrato regionale che permetta un'omogeneizzazione di procedure per l'accesso e l'accoglienza delle donne vittime di violenza e la definizione di un percorso personalizzato di uscita dalle situazioni di rischio o di violenza con un intervento di recupero degli uomini maltrattamenti anche come forma avanzata di tutela della donna vittima di violenza domestica.

L'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati hanno siglato il 24 luglio 2019 (digitalmente il 25 luglio 2019), ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge regionale 11/2012, un protocollo di intesa con Regione Lombardia - D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità - per la realizzazione di interventi e azioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Sportello per il Cittadino

Palazzo di Giustizia

1° piano - atrio d'ingresso Largo Biagi - Sportello 2

Tel. 0254101935

Email: sportello@ordineavvocatimilano.it

Orario: lunedì / venerdì dalle 9.00 alle 13.00

www.ordineavvocatimilano.it



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità

www.nonseidasola.regione.lombardia.it

1522 NUMERO NAZIONALE
ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING

